Credito d'Imposta Beni Strumentali

Aggiornato alla Legge di Bilancio 30 dicembre 2020, n. 178



A CURA DELLO STUDIO SANTI-CASATI COMMERCIALISTI e REVISORI CONTABILI

Per cominciare

Quando effettuare gli investimenti in beni strumentali:

A decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione

E' riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato

Beni Strumentali

Investimenti in beni strumentali <u>materiali</u> diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 nel **limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro**

Investimenti in beni strumentali <u>immateriali</u> diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel **limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro**,

% Credito	Limite	Periodo
10 % (15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile)	Limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di €	A decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione
6 %	Limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di €	A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

A chi è destinato il credito?

Soggetti a cui spetta

Imprese agricole

Imprese marittime

Enti non commerciali

Soggetti aderenti al regime forfettario

Soggetti aderenti al regime fiscale di vantaggio

Esercenti arti e professioni

Contribuenti titolari di reddito d'impresa residenti in Italia

Organizzazioni stabili nel territorio dello Stato di soggetti non residenti

A chi non spetta

Imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Beni Strumentali Investimento Industria 4.0

Investimenti in beni strumentali nuovi **indicati nell'allegato A** annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232; beni ad alto contenuto tecnologico riconducibili a 3 categorie:

- 1. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite sensori
- 2 Sistemi per l'assicurazione della qualità e sostenibilità;
- 3 Dispositivi interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0

% Credito	Limite	Periodo
50%	Per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro	A decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione
30%	Per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro	
10%	Per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni	
40 %	Per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro	A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione
20%	Per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro	
10%	Per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni	

Beni Strumentali Investimento Industria 4.0

Investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232

Ad esempio:

- software, sistemi e piattaforme per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti prestazioni, in materiali non convenzionali o ad alte in modellazione grado di permettere la progettazione, 3D, simulazione, sperimentazione, prototipazione, etc.
- software, sistemi, piattaforme di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione.
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro

E' riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro

A decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

È svincolato l'accesso ai beni dell'allegato B dal vincolo dell'acquisto di beni materiali compresi nell'allegato A

Tutti i beni dell'allegato B devono soddisfare il requisito dell'interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura

A chi è destinato il credito?

Soggetti a cui spetta

Imprese agricole

Imprese marittime

Enti non commerciali

Soggetti aderenti al regime forfettario

Soggetti aderenti al regime fiscale di vantaggio

Contribuenti titolari di reddito d'impresa residenti in Italia

Organizzazioni stabili nel territorio dello Stato di soggetti non residenti

A chi non spetta

Esercenti arti e professioni

Imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Beni *Esclusi* dal credito

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, ad eccezione di:

- veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa (con deducibilità integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali (beni di cui all'art. 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi)
- beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi);
- fabbricati e costruzioni;
- beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015):
 - Condutture e Condotte
 - Materiale rotabile ferroviario e tranviario (con specifiche eccezioni)
 - Aerei completi di equipaggiamento
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Periodo di Fruizione

- Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti diversi da quelli indicati nell'allegato A e B, ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti 4.0.
- Per gli investimenti in beni strumentali diversi da quelli tecnologici 4.0 effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.
- Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Oneri Documentali

- I soggetti sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni agevolative
- In relazione agli investimenti con riferimento agli Allegati A e B (annessi alla legge 11 dicembre 2016, n.232), le imprese sono inoltre tenute a produrre *una perizia asseverata* rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli nei due elenchi, e sono interconnessi al sistema aziendale digestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
- Al solo fine di consentire al Ministero dello Sviluppo Economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 1056, 1057 e 1058, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile

Cessione o trasferimento dei beni

- Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.
- Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
- Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, in materia di investimenti sostitutivi.

- *Legge 205 del 27/12/2017
- <u>Comma 35</u>: Ai soli effetti della disciplina di cui al comma 30 all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, se nel corso del periodo di fruizione del credito si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:
- a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- b) attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione
- Comma 36: Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo di cui al comma 35 sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e sempre che ricorrano le altre condizioni previste alle lettere a) e b) del comma 35, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.